

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 in B.U.R. n. 45 del 05.11.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

emessa in data 25.01.2017

N. 03/d/17

Oggetto: Contributo di maternità art.20 D.L. 25.06.2008 n.112 convertito con modificazioni nella L.113/2008 e contributo al Fondo di solidarietà residuale INPS di cui all'art.3 co.19 L.92/2012: avviso di addebito dell'INPS riferito al cessato Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento. Affidamento incarico per ricorso in sede giudiziaria all'Avv. Marianna Chinellato.

L'anno duemiladiciassette, addì 25 del mese di gennaio alle ore 10.00 presso la sede del Consorzio in Udine, in seguito a convocazione disposta con invito scritto dd. 18.01.2017 e relativo ordine del giorno inviato ai singoli componenti, si è riunita la Deputazione Amministrativa.

Eseguito l'appello, risultano presenti i Signori:

CLOCCHIATTI ROSANNA	PRESIDENTE
VENIER ROMANO GIORGIO	VICE PRESIDENTE
VENTURINI TIZIANO	“
BETTO SIMONE	CONSIGLIERE
CANDOTTO LUCA	“
DONDA MAURO	“
GIOVANATTO DANIELE	“
NATA GIANNI	“
THURN VALSASSINA PHILIP	“
ZANIN PIERO MAURO	“
ZANONE PIERFRANCO	“
MIAN PALMINA	RAPPRESENTANTE GIUNTA REGIONALE
LUNAZZI MARCO	PRESIDENTE REVISORI LEGALI
GONANO ANTONIO	REVISORE LEGALE
ZAMPAR ANDREA	REVISORE LEGALE

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Assistono alla seduta il dr. ing. Massimo Canali Direttore Generale / Segretario, il Direttore dell'Area Amministrativa e Vice Segretario dr. Armando Di Nardo e il Direttore dell'Area Tecnica dr. ing. Stefano Bongiovanni.

La sig.ra Rosanna Clocchiatti nella sua qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e su di esso la Deputazione Amministrativa adotta la seguente deliberazione:

LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA

PREMESSO:

- che con D.P.G.R. 0204/Pres. dd. 22.10.2014 pubblicato sul BUR n. 45 dd. 05.11.2014, in attuazione dell'art. 2 ter L.R. 28/02 è stato costituito il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana;
- che ai sensi del combinato disposto dei commi 11 e 12 del predetto art 2 ter L.R. 28/02 e a seguito della elezione del Presidente avvenuta con provvedimento del Consiglio dei Delegati n. 2/c/15 dd. 30.09.2015 la formale costituzione del Consorzio decorre dal 01.10.2015;
- che ai sensi dell'art. 2 ter comma 12 della L.R. 28/02 il Consorzio di bonifica Pianura Friulana subentra in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei cessati Consorzi di Bonifica Bassa Friulana e Ledra Tagliamento;

RILEVATO che con l'art. 20, comma 2°, D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito nella Legge n. 133/2008 è stato introdotto il contributo di maternità per le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto;

CONSIDERATO che numerose sedi provinciali dell'INPS, fra cui quella di Udine, avevano ritenuto la assoggettabilità dei Consorzi di Bonifica alla normativa sopra indicata e avevano conseguentemente richiesto anche in forma coattiva tramite cartelle esattoriali quanto ritenuto dovuto a seguito del mancato versamento del contributo in parola;

RICHIAMATA la circolare SNEBI n. 25/11 dd. 21.10.2011 e la nota prot. 250/RF/ga dd. 09.05.2012 con cui il Sindacato dei Consorzi di Bonifica afferma come detti Enti siano esonerati dal versamento del contributo di maternità, stante la loro peculiare connotazione giuridica di enti pubblici economici;

RICORDATO che i cessati Consorzi avevano aderito all'interpretazione offerta dallo SNEBI alla normativa e non ritenendo sussistente l'obbligo giuridico, non avevano proceduto al versamento di quanto sarebbe stato previsto a titolo di contributo di maternità e di contributo al Fondo di solidarietà residuale dell'INPS;

EVIDENZIATO che permane la condivisione delle medesima interpretazione giuridica delle norme anche in capo al Consorzio subentrato;

RICORDATO che i cessati Consorzi di bonifica "Bassa Friulana" e "Ledra Tagliamento" avevano disposto di resistere in giudizio avverso le pretese dalla Direzione Provinciale di Udine di I.N.P.S., aventi ad oggetto le somme derivanti dalla reclamata applicabilità del contributo di maternità di cui alla L.133/2008 di conversione del D.L. 112/2008;

EVIDENZIATO che si sono recentemente concluse le azioni di ricorso in giudizio contro gli avvisi di pagamento emessi dalla Direzione Provinciale di Udine di I.N.P.S. emessi a carico dei cessati consorzi di bonifica - e del subentrato Consorzio di bonifica Pianura Friulana - e che le sentenze di primo grado del Tribunale di Udine n°133/2014 dd. 28.03.2014 e di secondo grado della Corte d'Appello di Trieste n°230/2015 dd.02.07.2015 hanno accolto le tesi consortili e, in quanto passate in giudicato, sono pertanto liberatorie e definitive di ogni pretesa dell'INPS oggetto dei giudizi di che trattasi;

RILEVATO altresì che con l'art.3, comma 19 della legge n.92 del 28/06/2012 è stato introdotto il contributo al Fondo di solidarietà residuale INPS avente *“la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria”*;

VISTO l'art.10 della medesima legge n.92 del 28/06/2012, che recita che *“L'istituzione dei fondi [...] è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano mediamente più di quindici dipendenti...”*;

RICORDATO che con circolare n.17 prot.n.244/RF/GA dd. 17/09/2014 lo SNEBI forniva chiarimenti in ordine alla esclusione dei consorzi di bonifica, nella loro qualità di datori di lavoro dal novero dei destinatari dell'obbligo di versamento contributivo al fondo di solidarietà residuale di cui all'art.3, co.19 L. 92/2012;

EVIDENZIATO che tale parere è supportato dalle circolari n.99 dd.08/08/2014 e n.100 dd.02/09/2014 emesse dall'INPS il quale precisa che, con riferimento alla terminologia di “imprese”, si intende “per imprenditore qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo su un determinato mercato”;

PRESO ATTO che successivamente a tale data si sono palesati pareri contrastanti sulla materia;

RILEVATO che in data 28.12.2016 è stato notificato al Consorzio dall'INPS - Sede Provinciale di Udine - l'avviso di addebito n. 415 2016 00019289 69 000, formato il 09.12.2016, con valore di titolo esecutivo pari a € 4.648,25 comprensiva delle spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione - per il mancato versamento del contributo di maternità ex L.133/2008 e del contributo al Fondo di solidarietà residuale ex L.92/2012 da parte del cessato Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento per il periodo 06/2015 => 09/2015;

RICHIAMATI i provvedimenti di Deputazione amministrativa del cessato consorzio di bonifica Ledra Tagliamento:

- n° 26/d/13 dd.27.02.2013
- n° 5/d/14 dd.06.02.2014
- n° 240/d/14 dd.12.12.2014
- il proprio provvedimento n. 220/d/16 dd. 21.07.2016,

con i quali, a fronte di un analogo atto dell'INPS con relativa richiesta di versamenti, veniva disposto di resistere in giudizio, su conforme orientamento dello SNEBI, avvalendosi per la tutela degli interessi del Consorzio dell'avv. Marianna Chinellato dello Studio dei Consulenti Associati ora Hunext Consulting;

CONSIDERATO che il Consorzio per l'esame della problematica relativa ai contributi di maternità, come in generale per tutti gli aspetti relativi alla gestione del personale, si è fin qui avvalso dello studio Consulenti Associati ora Hunext Consulting, in persona dell'avv.Chinellato Marianna a seguito della convenzione in essere;

RILEVATO che fra i referenti dello studio figura l'avv. Marianna Chinellato che ha seguito fin qui l'evolversi della controversia;

VISTA la nota e-mail del predetto legale dd. 17.01.2017 acquisita al protocollo consortile al n. 364 dd. 18.01.2017 con cui ritiene opportuno resistere all'atto coattivo dell'INPS sopraccitato in conformità delle decisioni già assunte dallo scrivente Consorzio a fronte di analoghi atti e si comunica preventivo di spesa per il contenzioso;

RITENUTO, pertanto, per tutto quanto sopra descritto, di resistere alla richiesta coattiva dell'INPS;

CONSIDERATO di confermare anche per questa controversia l'affidamento per la tutela degli interessi del Consorzio all'avv. Marianna Chinellato che si potrà avvalere per l'espletamento dell'incarico della collaborazione del Direttore dell'Area amministrativa dr. Armando Di Nardo;

RITENUTO altresì opportuno autorizzare la domiciliazione della controversia presso lo studio in Udine dell'avv. Slataper Stefano come richiesto dallo stesso avv. Marianna Chinellato;

CONSIDERATO che nella predetta nota e-mail dd. 17.01.2017 dell'avv. Marianna Chinellato si specificava che per la redazione del ricorso presso il Tribunale Ordinario di Udine con la relativa richiesta di sospensione, gli oneri richiesti assommavano in € 952,32 oltre IVA e CPA e ai rimborsi per le spese sostenute a cui va ad aggiungersi il costo della domiciliazione sopra indicata di presumibili € 300,00 più IVA e CPA;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 in merito al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, ed in particolare dell'art. 36, comma 2 lett. a) che stabilisce che per lavori servizi o forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto;

RICORDATI i principi di cui gli artt. 30 e 36 D.Lgs. 50/2016 di: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione, adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

VISTE le linee guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 dd. 26.10.2016 ed in particolare il punto 3) "Affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 e ritenuto di aver assolto con il presente provvedimento agli obblighi di motivazione, ai criteri di selezione e scelta del contraente previsti nell'atto sopra indicato;

RICHIAMATI gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 15 co. 2 riguardanti il curriculum vitae e i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;

RICORDATO che il Professionista è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio e che qualora il Professionista effettui transazioni senza avvalersi degli idonei strumenti di pagamento previsti dalla suddetta Legge il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma n. 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture, approvato con provvedimenti del Consiglio dei Delegati n° 9/c/15 d.d 30.10.2015, esecutivo ai sensi di legge e ritenuto che l'affidamento sopra indicato si conforma alle disposizioni nello stesso contenute;

VISTO l'art. 14 comma 3, lett. d) e f) dello statuto consortile;

all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di resistere, per quanto indicato in premessa, all'avviso di addebito n. 415 2016 00019289 69 000 formato il 09.12.2016 notificato dall'INPS - sede provinciale di Udine - in data 28.12.2016 per € 4.648,25 comprensivo delle spese di notifica e dei compensi del servizio di riscossione per il mancato versamento del contributo di maternità ex L.133/2008 e del contributo al Fondo di solidarietà residuale ex L.92/2012 da parte del cessato Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento per il periodo 06/2015 => 09/2015;
- di avvalersi per la tutela degli interessi del Consorzio all'avv. Marianna Chinellato della Hunext Consulting che si potrà avvalere per l'espletamento dell'incarico della collaborazione del Direttore dell'Area amministrativa dr. Armando Di Nardo, che con il presente provvedimento è nominato Responsabile Unico del Procedimento;
- di autorizzare la domiciliazione della controversia presso lo studio in Udine dell'avv. Slataper Stefano come richiesto dallo stesso avv. Marianna Chinellato;
- di precisare che per la redazione del ricorso presso il Tribunale Ordinario di Udine con la relativa richiesta di sospensione, il predetto avvocato ha quantificato gli oneri in € 952,32 oltre IVA e CPA e ai rimborsi per le spese sostenute a cui va ad aggiungersi il costo della domiciliazione sopra indicata di presumibili € 300,00 più IVA e CPA;
- di adempiere gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza previsti dal D. Lgs. 33/2013 art. 15 co. 2 riguardanti il curriculum vitae e i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- di precisare che il Professionista è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al servizio e che qualora il Professionista effettui transazioni senza avvalersi degli idonei strumenti di pagamento previsti dalla suddetta Legge il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma n. 8 del predetto art. 3 della L. n. 136/2010
- di precisare che il Professionista è tenuto al rispetto delle misure contenute nel "Piano di prevenzione della corruzione" e nel "Codice Etico del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale del consorzio (www.bonificafriulana.it);

- di imputare la relativa spesa presuntivamente determinata in complessivi € 1.600,00 al cap. 25 art. 1 - Prestazioni esterne, liti e vertenze - Incarichi professionali di natura amministrativa - del Bilancio di previsione dell'esercizio 2017 ove lo stesso trova capienza.

IL SEGRETARIO
f.to Massimo Canali

IL PRESIDENTE
f.to Rosanna Clocchiatti

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI

L'IMPIEGATO RESPONSABILE ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo consortile il 01.02.2017 in copia integrale o con le modalità di cui all'art. 5, 3° e 4° comma del Regolamento;
- è stata affissa all'Albo consortile ilcon le modalità di cui all'art. 5, 2° comma del Regolamento;
- è rimasta affissa all'Albo consortile per sette gg. consecutivi fino al 08.02.2017.
- è stata trasmessa, con lettera prot. n. in data alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per il controllo preventivo di legittimità ai sensi degli artt. 22 e 23 L.R. 28/02 in quanto provvedimento rientrante fra quelli sottoindicati e previsti all'art. 23 - 1° comma
 - a) i bilanci preventivi e le relative variazioni;
 - b) il conto consuntivo;
 - c) lo statuto consortile;
 - d) i provvedimenti con cui viene disposta la partecipazione, l'acquisizione o la costituzione di società esterne;

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(dr. Armando Di Nardo)

ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del Regolamento recante criteri e modalità per la pubblicazione degli atti dei Consorzi di bonifica della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 22 co.1 della L.R. 28/2002 (Decreto Presidente Regione Friuli Venezia Giulia n.165/2016 dd.06/09/2016 pubblicato sul BUR n.38 dd.21.09.2016)

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09.02.2017

- per avvenuta pubblicazione non rientrando la stessa fra quelle soggette a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 22 - 2° comma L.R. 28/02;
- per decorrenza dei termini previsti dall'art. 23 - 2° comma lett. a) L.R. 28/02 senza che la Giunta Regionale ne abbia disposto l'annullamento;
- per approvazione della Giunta Regionale delle legittimità dell'atto disposta con provvedimento n. del così come disposto dall'art. 23 - 2° comma L.R. 28/02;

CHE la presente deliberazione è stata annullata dalla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con nota del pervenuta al Consorzio il

IL SEGRETARIO
(dr.ing. Massimo Canali)